



CITTA' DI TERRACINA

Provincia di Latina

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° **36 - VII**
del **21.04.2015**

OGGETTO: Approvazione regolamento comunale per la tutela della salute e dell'ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto e per il risanamento ambientale, la bonifica e lo smaltimento dell'amianto.

L'anno duemilaquindici, il giorno **ventuno**, del mese di **aprile**, nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato per le ore **10.00** e seguenti, con avvisi notificati nei modi e nei termini di Legge, in sessione straordinaria, di prima convocazione.

Alle ore **14.09** il Consiglio risulta nella seguente composizione:

COGNOME E NOME	Cifra indiv	Pres	Ass	COGNOME E NOME	Cifra indiv.	Pres.	Ass.
1) PROCACCINI Nicola - Sindaco		X		14) VILLANI Domenico	2.858	X	
2) ZAPPONE Giovanni -Presidente		X		15) ZICCHIERI Francesco	2.858	X	
3) D'ANDREA Giuseppe - V. Pres.		X		16) VENERELLI Dario	2.568	X	
4) GIULIANI Valentino-Cons. Anz	6.871	X		17) DI MARIO Umberto	2.357	X	
5) PALMACCI Roberto	6.747	X		18) AZZOLA Gianfranco	2.325	X	
6) BASILE Augusto Andrea	6.732		X	19) LAURETTI Lino	2.186		X
7) ZOMPARELLI Danilo	6.682	X		20) GOLFIERI Valerio	2.165	X	
8) AVELLI Patrizio	6.633	X		21) APOLLONI Agostino	1.863	X	
9) PECCHIA Luciano	6.616	X		22) SCIROCCHI Angelo Bruno	1.825	X	
10) CARINGI Luca	6.615	X		23) MARZULLO Vittorio	0.977		X
11) PALMACCI Pietro	6.603	X		24) COCCIA Vincenzo			X
12) DI TOMMASO Alessandro	3.265	X		25) PERCOCO Gianni		X	
13) MENEGHELLO Sergio	2.858	X					

Assegnati n. 24 + 1 (Sindaco)
In carica n. 24 + 1 (Sindaco)

Consiglieri Presenti n. **21**
Consiglieri Assenti n. **4**

Sono presenti gli assessori: Cerilli Paolo, Tintari Roberta Ludovica, Longo Ezio.

Sono assenti gli assessori: Sciscione Gianfranco, Perroni Emilio, Marcuzzi Pierpaolo, Minutillo Fabio.

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale, dott. Lucio Junior Ranaldi

Il Presidente, constatato il numero legale dei consiglieri intervenuti dichiara aperta la seduta, che è pubblica.

Oggetto: Approvazione regolamento comunale per la tutela della salute e dell'ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto e per il risanamento ambientale, la bonifica e lo smaltimento dell'amianto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

nella consapevolezza che gli studi effettuati dalla regione Lazio riguardo alle patologie correlate alla presenza di amianto in edifici destinati sia all'uso pubblico che privato, hanno dimostrato che anche nella nostra Città si sono registrati casi di malattie tumorali, in particolare il mesiotelioma maligno, direttamente correlate all'esposizione diretta o indiretta all'amianto;

sapendo che la presenza di manufatti contenenti amianto, diffusa su tutto il territorio cittadino, dà luogo a fenomeni di smaltimento abusivo, estremamente pericoloso sia per chi lo effettua che per la collettività;

che è da sottolineare, la necessità di fornire corrette informazioni alla cittadinanza sia per quanto riguarda i pericoli legati alla presenza dell'amianto negli edifici (pubblici e/o privati) destinati alla frequentazione di pubblico, sia le possibilità di poter effettuare operazioni di bonifica e smaltimento di manufatti contenenti amianto;

che è altrettanto necessario avviare un censimento che permetta di conoscere la reale situazione sul territorio;

Ritenendo che il complesso delle problematiche connesse alla presenza di amianto sul territorio comunale richiede di essere affrontato in modo organico e complessivo;

Volendo avviare iniziative rivolte alla tutela sanitaria dei cittadini;

Ritenendo altresì urgente adottare ogni strumento utile per favorire interventi di bonifica e smaltimento di amianto presente in manufatti sia destinati ad uso privato che destinati ad uso pubblico;

Avendo istituito con Deliberazione di G.C. n. 200/2014 un Tavolo Tecnico relativo ai problemi ambientali e a rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto nel territorio comunale;

Avendo adottato nel corso degli anni i seguenti atti amministrativi riguardanti il complesso delle politiche ambientali:

1. adesione alla Carta di Aalborg delle Città Europee Sostenibili con deliberazione di C.C. n. 28-IV del 19.03.2003 (parte I, punto 11);
2. istituzione del Forum di Agenda 21 Locale del Comune di Terracina con Deliberazione di C.C. n. 80-X del 14.11.2005, aggiornata con Deliberazione di C.C. n. 76 dell'1.06.2007 ("Tavolo B", p. 7);
3. approvazione del Rapporto di Analisi Ambientale e Programma di Certificazione Ambientale del Comune di Terracina, secondo il "Sistema EMAS", con Deliberazione di C.C. n. 269 del 20.06.2007 (punto 2.4, p. 17 ss.);
4. approvazione del Rapporto sullo stato dell'Ambiente e del Piano di Azione Ambientale del Comune di Terracina con Deliberazione di C.C. n. 122-XXI del 26.10.2007 (punto 3, p.79 ss del R.S.A. e p. 24 del P.A.A.);
5. adesione al Coordinamento Nazionale delle Agende 21 Locali ("Carta di Ferrara"), con Deliberazione di G.C. n. 510 del 04.11.2012;

6. approvazione delle deliberazioni di Giunta Comunale n. 300 del 03.12.2014 e n. 321 dell'11.12.2014 e della Deliberazione di C.C. n. 114 del 09.11.2014, riguardanti il Programma di Certificazione del Sistema di Gestione Ambientale ISP 14001 e di registrazione EMAS secondo il processo di Agenda 21 Locale;
7. istituzione del Tavolo Tecnico relativo ai problemi ambientali e ai rischi sanitari connessi all'impegno di amianto nel territorio comunale, approvato con Deliberazione di G.C. n. 200 del 06.08.2014;

Ritenuto di condividere per le motivazioni precedentemente espresse la necessità di adottare un *"Regolamento comunale per la tutela della salute e dell'ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto e per il risanamento ambientale, la bonifica e lo smaltimento dell'amianto"*;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, resi, ex art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii., rispettivamente, dal Dirigente del Dipartimento Lavori Pubblici Viabilità, Agricoltura Patrimonio e Demanio Marittimo e dalla Dirigente del Dipartimento Finanziario;

Vista la nota prot. n. 15046/D data 26.03.2015, con la quale si dà contezza che la Giunta Comunale nella seduta del 24.03.2015 ha esaminato la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;

Preso Atto del parere reso in data 08.04.2015 delle competenti commissioni consiliari I^a e VII^a riunite in seduta congiunta;

Preso Atto, altresì, del parere favorevole reso in data 14.04.2015 dalla commissione consiliare VI^a;

Visto il Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto Regolamento del Consiglio Comunale;

Uditi gli interventi dei consiglieri Golfieri e D'Andrea, registrati su supporto informatico, custodito in atti;

Preso Atto che il Presidente ha sottoposto all'approvazione del Consiglio, con votazione resa per alzata di mano, la proposta indicata in oggetto, le cui risultanze sono le seguenti:

Presenti n. 17 – Votanti n. 17 – Favorevoli n. 17 - Contrari n. 0 - Astenuti n. 0, atteso che nel corso degli interventi sono usciti dall'aula i consiglieri Palmacci Roberto, Giuliani, Venerelli, Palmacci Pietro;

Preso Atto dell'esito delle votazioni nei termini sopra specificati;

Ritenuta la propria competenza

D E L I B E R A

per le motivazioni espresse in narrativa

Di Approvare il *"Regolamento comunale per la tutela della salute e dell'ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto e per il risanamento ambientale, la bonifica e lo smaltimento dell'amianto"*.

Successivamente, il Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio, con votazione resa per alzata di mano, l'immediata esecutività del presente atto, che riporta il seguente esito:

Presenti n. 17 – Votanti n. 17 – Favorevoli n. 17 - Contrari n. 0 - Astenuti n. 0;

Visto l'esito della votazione reso per l'immediata esecutività del presente atto

IL CONSIGLIO COMUNALE

D E L I B E R A

Di Dichiarare, per l'urgenza, il presente atto immediatamente esecutivo, ex art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 2000.

---oo0oo---



CITTÀ DI TERRACINA

Provincia di Latina

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267,
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE.

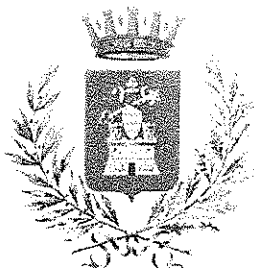
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELL'AMBIENTE AI FINI DELLA DIFESA DAI PERICOLI DERIVANTI DALL'AMIANTO E PER IL RISAMENTO AMBIENTALE, LA BONIFICA E LO SMALTIMENTO DELL' AMIANTO.

PARERE TECNICO

Il sottoscritto, richiesto del parere tecnico sull'allegata proposta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, esprime parere favorevole.

IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Armando PERCOCO

Terracina, 19/03/2015



CITTÀ DI TERRACINA
Provincia di Latina

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267, SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: Approvazione regolamento comunale per la tutela della salute e dell'ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto e per il risanamento ambientale, la bonifica e lo smaltimento dell'amianto

PARERE CONTABILE



Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 20 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di cui all'oggetto;

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO FINANZIARIO



L'atto non necessita di parere di regolarità contabile in quanto NON comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, giusto art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000;

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO FINANZIARIO



Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 20 agosto 2000, n. 267, si esprime parere contrario alla proposta di cui all'oggetto, poiché _____

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO FINANZIARIO

Terracina, lì 23.03.2015



COMUNE DI TERRACINA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELL'AMBIENTE AI FINI DELLA DIFESA DAI PERICOLI DERIVANTI DALL'AMIANTO E PER IL RISAMENTO AMBIENTALE, LA BONIFICA E LO SMALTIMENTO DELL' AMIANTO

SOMMARIO

I	PARTE	PREMESSA	Art. 1/6	pag. 4
II	PARTE	TUTELA SANITARIA	Art. 7	pag. 6
III	PARTE	NORME ESECUTIVE	Art. 8/16	pag. 6
IV	PARTE	FINANZIAMENTI	Art. 17/25	pag. 10
V	PARTE	OBBLIGHI E SANZIONI	Art. 26	pag. 12

I PARTE

PREMESSA

L'AMianto (dal greco incorruttibile) o ASBESTO (inestinguibile) secondo la classificazione del Centro Internazionale per la Ricerca del Cancro (IARC) rientra negli agenti cancerogeni del Gruppo I°, cioè quelli che determinano effetti cancerogeni nell'essere umano.

A. In natura esistono decine di minerali fibrosi ma soltanto sei hanno avuto un larghissimo impiego: la normativa italiana ha riconosciuto già con il D.Lgs. 626/94 e il D.Lgs. 25/2006, ora abrogati e sostituiti dal T.U., il D.Lgs. 81/2008, con il termine amianto o asbesto i seguenti silicati fibrosi, come elencati nella legge 257/1991 di avvio del processo di messa al bando in Italia:

- l'actinolite d'amianto n. Cas 77536-66-4
- la grunerite d'amianto n. Cas 12172-73-5
- l'antofillite d'amianto n. Cas 77536-67-5
- il crisotilo n. Cas 12001-29-5
- la crocidolite n. Cas 12001-28-4
- la tremolite d'amianto n. Cas 77536-68-6

(per Cas si intende il numero di registro attribuito dal *Chemical Abstract Service*, che assegna questo numero identificativo univoco ad ogni sostanza chimica descritta in letteratura).

Da un punto di vista mineralogico si possono distinguere le seguenti tipologie di amianto:

il SERPENTINO di cui fa parte il crisotilo e gli ANFIBOLI, a cui appartengono gli altri.

Il crisotilo rappresenta la tipologia di amianto oggi maggiormente diffusa. Si presenta generalmente con colori che vanno dal bianco al giallognolo-verdastro, morbido al tatto e con lucentezza sericea. Esso rappresenta oltre il 93% dell'asbesto utilizzato commercialmente, in quanto facilmente reperibile a basso costo, dotato di ottime caratteristiche di flessibilità, lunghezza, strutture e resistenza alla tensione e al calore. Le fibre di amianto, rispetto alle altre varietà di silicati, presentano dei diametri molto piccoli, un millesimo di centimetro e ha la particolare proprietà di separarsi in senso longitudinale per spezzarsi in senso verticale dando luogo a fibre estremamente fini, potenzialmente inalabili.

L'organismo umano può essere esposto alle fibre di amianto soprattutto attraverso l'inalazione.

La presenza negli ambienti di vita e di lavoro, di materiali contenenti amianto e le rocce naturali che lo contengono, non pregiudicano le condizioni di salubrità ambientale, perché la pericolosità dell'amianto è legata alle non buone condizioni dei materiali nei quali è contenuto e/o quando gli stessi subiscono stress e alterazioni di tipo chimico-fisico, meccanico o semplicemente dovute al logorio del tempo con la conseguente diffusione di fibre di asbesto inalabili.

Negli anni Ottanta del secolo scorso, in Italia la produzione di materiali contenenti amianto è andata via via diminuendo fino a cessare del tutto nel 1992, quando è stato definitivamente bandito dalla Legge del 27/03/1992, n. 257.

Con il tempo i vari interventi normativi hanno consentito di restringere e vietarne l'impiego, prevenire e ridurre l'inquinamento ambientale e, quindi, per:

- proteggere i lavoratori.
- riconvertire gli impianti industriali.
- emanare una adeguata normativa sui rifiuti.
- controllare la qualità dei laboratori di analisi dell'amianto.
- regolamentare una normativa sullo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto.

B. Gli studi effettuati dalla Regione Lazio, hanno dimostrato che anche nella nostra Città si sono registrati casi di malattie tumorali, in particolare il mesiotelioma maligno, direttamente correlate all'esposizione diretta o indiretta all'amianto.

Inoltre sappiamo che la presenza di manufatti contenenti amianto, diffusa su tutto il territorio cittadino, dà luogo a fenomeni di smaltimento abusivo, estremamente pericoloso sia per chi lo effettua che per la collettività.

E' da sottolineare, la necessità di fornire corrette informazioni alla cittadinanza sia per quanto riguarda i pericoli legati alla presenza dell'amianto negli edifici (pubblici e/o privati) destinati alla frequentazione

di pubblico, sia le possibilità di poter effettuare operazioni di bonifica e smaltimento di manufatti contenenti amianto.

Altrettanto importante la necessità di avviare un censimento che ci permetta di conoscere la reale situazione sul territorio.

- C. Nel corso degli anni, il Comune di Terracina, per quanto riguarda le azioni di politica ambientale, ha approvato i seguenti atti amministrativi :
1. Adesione alla Carta di Aalborg delle Città Europee Sostenibili con deliberazione di C.C. n. 28/IV, del 19/03/2003 (parte I, punto 11);
 2. Istituzione del Forum di Agenda 21 Locale del Comune di Terracina con deliberazione di C.C. n. 80/X del 14/11/2005, aggiornata con deliberazione di C.C. n. 76 dell'1/06/2007 ("Tavolo B", p.7);
 3. Approvazione del Rapporto di Analisi Ambientale e del Programma di Certificazione Ambientale del Comune di Terracina, secondo il "Sistema EMAS", con deliberazione di C.C. n. 269 del 20/06/2007 (punto 2.4, p. 17 ss.);
 4. Approvazione del Rapporto sullo Stato dell'Ambiente e del Piano di Azione Ambientale del Comune di Terracina con deliberazione di C.C. n. 122/XXI del 26/10/2007 (punto 3, p. 79 ss. del R.S.A. e p. 24 del P.A.A.);
 5. Adesione al Coordinamento Nazionale delle Agende 21 Locali ("Carta di Ferrara") con deliberazione di G.C. n. 510 del 14/11/2012;
 6. Approvazione della Del.ni di G.C. n. 300 del 03/12/2014, e n. 321 dell'11/12/2014; e della Del.ne di C.C. n. 114 del 09/11/2014, riguardanti il Programma di Certificazione del Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001 e di registrazione EMAS secondo il processo di Agenda 21 Locale;
 7. Istituzione del Tavolo Tecnico relativo ai problemi ambientali e ai rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto nel territorio comunale, approvato con Del.ne di G.C. n. 200 del 06/08/2014.

Quadro normativo di riferimento:

Legge 27 marzo 1992, n. 257 – Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto

Decreto Ministeriale 06 settembre 1994 Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n.257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto;

Decreto Ministeriale 06 settembre 1994 Attuazione della direttiva 87/217/CEE in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto.

Decreto Ministero Sanità 14 maggio 1996. Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi . quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lett. f, della L257/92, recante: Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.

D. Lgs. 3 febbraio 1997, n. 52. Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose.

D.M. del 20 agosto 1999. (ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica – amianto).

Decreto Ministeriale Ambiente n. 471 del 25 ottobre 1999. Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni.

D.M. del 18 marzo 2003, n. 101 (regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93).

Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti – Deliberazione n. 02/CN/ALBO del 30 marzo 2004. Modulistica per l'iscrizione all'Albo nella categoria 10 – Bonifica dei beni contenenti amianto.

Decreto Ministeriale Salute del 14 dicembre 2004. Divieto di installazione di materiali contenenti amianto intenzionalmente aggiunto.

Albo Nazionale gestori ambientali – Deliberazione n. 002/CN/ALBO del 10 luglio 2006. Disponibilità attrezzature minime per l'iscrizione nella categoria 9 – bonifica dei siti, e nella categoria 10 – bonifica dei beni contenenti amianto.

D.L. n. 257 del 25 luglio 2006. Attuazione della direttiva CE per la protezione dei lavoratori dai rischi amianto.

Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 (aggiornato a Maggio 2013). Attuazione dell'art 1 della Legge 3 agosto 2007, n° 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro – con particolare riferimento al Capo III “Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto” articoli da 246 al 265.

Direttiva 2009/148/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.

Piano Nazionale Amianto 2013 – Linee di intervento per un'azione coordinata delle amministrazioni statali e territoriali

DGR n. 5892 del 10 novembre 1998 attivazione del Centro Regionale Amianto Lazio

DGR n. 458 del 26 giugno 2007 attivazione del C.O.R. Lazio, afferente al ReNaM (Registro Nazionale dei Mesoteliomi)

Art. 1

Obiettivi

In attuazione a quanto disposto dalle normative vigenti, il Comune di Terracina intende predisporre gli strumenti necessari per la salvaguardia della salute e il risanamento dell'ambiente attraverso la bonifica e lo smaltimento dell'amianto.

Il presente regolamento, al fine di raggiungere gli scopi prefissati, intende perseguire i seguenti obiettivi:

- a) promuovere sul territorio interventi di bonifica con azioni volte ad avviare le attività di risanamento necessarie a garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente;
- b) sostenere le persone affette da malattie correlabili all'amianto attraverso l'intervento della ASL con specifici monitoraggi ed analisi preventive;
- c) promuovere la ricerca e la sperimentazione di tecniche per la bonifica dell'amianto ed il recupero dei siti contaminati;
- d) promuovere la ricerca e la sperimentazione nel campo della prevenzione e della terapia sanitaria;
- e) predisporre un piano decennale di eliminazione dell'amianto esistente sul territorio;
- f) promuovere iniziative di educazione e di informazione nelle scuole e tra i cittadini, per ridurre il rischio sanitario della popolazione di Terracina.

Art. 2

Compiti del comune

Al fine di perseguire le finalità di cui all'Art.1 il Comune di Terracina provvederà:

- a creare un portale informatico dove verranno elencate le normative vigenti, verranno descritte le pericolosità dell'amianto verranno descritte le operazioni per la rimozione con la consultazione dell'albo delle imprese competenti in materia;
- a redigere un opuscolo informativo da inviare ai soggetti preposti al censimento diffondendoli nei pubblici uffici, ai giornali per offrire informazione a tutti i cittadini che fossero interessati a tutelarsi.
- a predisporre una collaborazione con la ASL competente e con i medici di base per monitorare le patologie correlate all'amianto
- ad avviare e realizzare il censimento dei manufatti contenenti amianto (MCA) attraverso la autonotifica dei proprietari degli immobili, obbligatoria e sanzionabile, per la quale sarà emanata apposita Ordinanza Sindacale;
- alla costituzione di un catasto comunale che possa dar luogo, in collaborazione al Centro Regionale – Amianto ad una mappatura georeferenziata, anche tramite telerilevamento, delle coperture ancora installate;
- all'apertura, all'interno del Settore Ambiente, di uno "*Sportello Comunale Amianto*" che tutte le informazioni legislative e tecniche in ordine alla bonifica, rimozione e smaltimento, inoltre, in collaborazione con il competente Dipartimento della ASL, svolgerà attività di informazione al fine di supportare l'assistenza e la sorveglianza sanitaria;
- realizzare facilitazioni allo smaltimento dei MCA, tramite la microraccolta per le piccole quantità a livello comunale e la costituzione di elenchi di Ditte che operano a costi calmierati, anche con piani di intervento semplificati .

Art.3

Sportello comunale amianto

Per avviare il censimento sulla presenza dell'amianto nel territorio comunale, l'Amministrazione provvederà ad attivare, all'interno del Settore Ambiente, uno sportello denominato "*Sportello Comunale Amianto*", che promuoverà una attività informatico-recettiva per l'espletamento delle pratiche del censimento, dandone pubblicità mediante affissione di avvisi nelle bacheche e negli uffici comunali, sia mediante sistemi informatici sia a mezzo stampa, inviando, altresì, un apposito modello illustrativo per lo svolgimento di tale attività.

Con successivo atto di Giunta Comunale dovranno essere fissate le modalità operative dello Sportello comunale amianto

Art.4

Censimento

In conformità a quanto disposto dal precedente Art. 3 tutti gli uffici pubblici (sono uffici pubblici: scuole di ogni ordine e grado, ospedali e case di cura, uffici della pubblica amministrazione, impianti sportivi, grandi distribuzioni commerciali, istituti penitenziari, cinema teatri e sale per convegni, biblioteche, luoghi di culto, edifici residenziali, edifici agricoli e loro pertinenze, edifici industriali e loro pertinenze) e i privati proprietari, per agevolare le attività del censimento dovranno consegnare, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza sindacale di cui all'Art. 2, il modulo a loro affidato dallo "*Sportello Comunale Amianto*".

Art. 5

Acquisizione dati

Dopo la consegna degli appositi moduli il Comune di Terracina procederà:

- alla acquisizione di tutti i dati relativi alla presenza di amianto in tutti gli edifici pubblici o aperti al pubblico;
- alla acquisizione di tutti i dati relativi agli impianti industriali attivi o dismessi;
- alla acquisizione di tutti i dati relativi i siti in cui l'amianto è presente per altre cause (naturali e antropiche) sia negli edifici privati che nei mezzi di trasporto;
- alla trasmissione di detti dati alla ASL competente per la valutazione del rischio per le persone e l'ambiente, determinato da ciascun sito in relazione al pericolo di rilascio di fibre di amianto;
- a classificare un ordine di priorità di intervento sui siti esaminati da parte della ASL;
- ad una creazione di archivio informatico da aggiornare ogni 180 giorni.

Art.6

Vantaggi autodenuncia

1. Esaurita la procedura di cui all'art. 5 il Comune invierà sia agli edifici pubblici che aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva, sia ai privati cittadini una lettera illustrativa con allegata scheda a cui dovranno rispondere e consegnare allo "*Sportello Comunale Amianto*" di cui all'art.3.
2. Il Comune esaminata tutta la documentazione indirizzerà il responsabile dell'edificio pubblico o aperto al pubblico, e/o di utilizzazione collettiva presso l'ufficio ASL per le procedure conseguenti.
3. L'autodenuncia darà diritto al denunciante, qualora il Comune ottenga eventuali finanziamenti Regionali, Statali o Comunitari, di chiedere dei contributi per la procedura di smaltimento e/o di bonifica sempre nel rispetto delle priorità di cui al successivo Art. 22.

II PARTE

TUTELA SANITARIA

Art.7

Collaborazione

1. Al fine di raggiungere una adeguata sorveglianza sanitaria e per garantire una sempre maggiore tutela della salute dei cittadini terracinesi, il Comune di Terracina intende avviare, per le specifiche problematiche collegate alla presenza di amianto, una intensa collaborazione con le istituzioni sanitarie.
2. A tal fine, sulla scorta delle indicazioni che saranno contenute nella Legge Regionale in corso di approvazione, previo accordo con la Regione Lazio e con la ASL, sarà redatto un protocollo di intesa per definire in modo dettagliato le azioni concrete di sorveglianza sanitaria e per la definizione di linee guida per la creazione di servizi sanitari in particolare per i cittadini esposti o ex a manufatti contenenti amianto e/o affetti da patologie correlate.

III PARTE

FASE ESECUTIVA

Art. 8

Registro

Il Comune di Terracina, a seguito della documentazione ricevuta dall'utente, istituirà i seguenti registri:

- registro pubblico degli edifici industriali, degli edifici pubblici, aperti al pubblico e/o di utilizzazione collettiva contenenti amianto;
- registro degli edifici privati contenenti amianto;
- registro delle imprese iscritte presso il Ministero dell'Ambiente che effettuano attività di bonifica e smaltimento di amianto o di materiali contenenti amianto;

Tali registri dovranno essere aggiornati annualmente.

Art. 9

Monitoraggio dei manufatti contenenti amianto

A seguito dell'autodenuncia, il responsabile dell'ufficio pubblico, aperto al pubblico e/o di utilizzazione collettiva, nonché il proprietario privato, dovranno designare "il Responsabile Amianto" dell'edificio affinché:

- tenga idonea documentazione dalla quale risulti l'ubicazione del materiale contenente amianto ;

- comunichi alla ASL tramite una relazione sui rischi, redatta da un apposito professionista, la presenza di amianto bloccato o in matrice friabile;
- comunichi sia agli occupanti che ai prestatori d'opera la presenza di amianto all'interno dell'immobile, dettando le misure di sicurezza da adottare per limitare, al massimo, qualora si dovesse ravvedere la nocività, l'esposizione alla polvere;
- definire le misure procedurali ed organizzative, idonee a mantenere l'amianto in buone condizioni ed a preservare bassi livelli di rischio;
- eseguire annualmente, o ogni qualvolta si verificano dei cambiamenti negli edifici pubblici, aperti al pubblico e/o di utilizzazione collettiva, la valutazione del rischio sia per gli occupanti che per i prestatori d'opera al fine di stabilire la natura e il grado di esposizione, ed eventualmente le misure preventive e protettive da attuare;
- i soggetti, di cui all'art. 4 del presente regolamento, hanno l'obbligo di inviare annualmente al Comune di Terracina la documentazione relativa all'adempimento degli obblighi sopra menzionati.

Art.10

Manufatti in stato di degrado con possibilità di dispersione di fibre

1. Nel caso in cui dall'operazione di monitoraggio e dalle valutazioni effettuate dalla ASL, emerga lo stato di degrado, fessurazione o sfaldamento della copertura, con conseguente possibilità di dispersione delle fibre, il responsabile e/o il proprietario dell'edificio dovrà tempestivamente avviare le procedure di bonifica mediante la rimozione seguendo le prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia, dandone comunicazione al competente Dipartimento di Prevenzione della ASL e allo Sportello Comunale Amianto del Comune di Terracina;

2. Dopo le operazioni di rimozione il responsabile e/o il proprietario dell'edificio, dovranno far redigere una dettagliata relazione, che verrà elaborata da un tecnico competente, ed inviarla allo Sportello Comunale Amianto del Comune di Terracina, entro una settimana dalla esecuzione delle opere.

Art.11

Procedure operative per gli interventi di confinamento

1. Nel caso in cui, dalle operazioni di monitoraggio e dalle valutazioni effettuate dalla ASL, si evinca che si dovrà procedere al confinamento del manufatto contenente amianto, il responsabile e/o il proprietario dell'edificio dovranno tempestivamente provvedere alle opere di confinamento così come previsto dalla normativa vigente.

2. Una volta terminate le operazioni di confinamento, il responsabile o il proprietario dell'edificio daranno mandato ad un tecnico di loro fiducia per l'elaborazione di una relazione dettagliata da inviare allo Sportello Comunale Amianto del Comune di Terracina entro una settimana dall'intervento.

Art.12

Procedure operative per il trattamento superficiale (incapsulamento)

1. Ove dalle operazioni di monitoraggio e dalle valutazioni effettuate dalla ASL, si evinca la necessità di procedere ad un trattamento incapsulante, il responsabile e/o il proprietario dell'immobile dovranno tempestivamente provvedere alle opere di incapsulamento così come previsto dalla normativa vigente.

2. Una volta terminate le operazioni di incapsulamento, il responsabile o il proprietario dell'edificio daranno mandato ad un tecnico di loro fiducia per l'elaborazione di una relazione dettagliata da inviare allo Sportello Comunale Amianto del Comune di Terracina, entro una settimana dall'intervento.

Art.13

Micro raccolta per piccole quantità di manufatti (procedura semplificata)

1. Il Comune di Terracina, al fine di evitare il rischio di rilascio di rifiuti tossici da parte dei proprietari di piccoli manufatti ad uso di civile abitazione e loro pertinenze, purché non danneggiati e di modesta entità, organizzerà una micro raccolta attraverso la semplificazione di adempimenti amministrativi.

2. Con il termine di “micro raccolta” si vuole intendere l’insieme delle operazioni di rimozione o smontaggio, di piccole quantità, di materiali contenenti amianto (MCA) ed il loro confezionamento (“*micro rimozione*”) effettuate da ditte specializzate con cui il Comune, tramite un bando, si sarà convenzionato a prezzi calmierati, e con cui stabilirà una procedura di cui al successivo Art. 14.
3. La tipologia dei materiali che potranno rientrare nella micro raccolta dovranno essere esclusivamente di provenienza da insediamenti civili e da loro pertinenze, mentre ne saranno rigorosamente esclusi i materiali provenienti da insediamenti industriali.
4. Potranno essere identificati i materiali destinati alla micro raccolta in matrice compatta e resinoidi: cappe aspiranti, canne fumarie, cassoni di deposito per l’acqua, calate di grondaie, coperture in eternit, pannelli per pareti o controsoffitti, mattonelle per pavimenti in vinil-amianto, lastre in cemento amianto (purché non danneggiate da incendi, eventi atmosferici straordinari o altro), manufatti di vario tipo in matrice compatta che potranno essere smontati senza provocare rotture polverulente o sbriciolamento (es. canne fumarie, vasche ecc.), mattonelle MCA di uso domestico (sottopentole, phon, teli da stiro, ecc.), altri MCA in confezione originale (es. guanti, coperte, guarnizioni ecc.).
5. Lo “*Sportello Comunale Amianto*” comunicherà ai cittadini interessati la quantità, le dimensioni ed il peso complessivo che sarà possibile rimuovere attraverso la micro raccolta in ottemperanza a quanto stabilito dalla Delibera di Giunta Regionale in corso di approvazione.
6. Gli interventi di smontaggio di manufatti posti in quota dovranno essere svolti unicamente dal basso, con uso di opera provvisoria a norma o di piattaforma aerea. L’altezza massima consentita dal manufatto sarà pari a 3 metri dal suolo.
7. Per tipologia di MCA non comprese nell’elenco o per quantitativi che eccedano i limiti indicati, dovrà, di volta in volta, essere richiesto il parere dell’organo di vigilanza competente per territorio.

Art.14

Micro raccolta effettuata dal singolo cittadino con impresa in convenzione

1. Nel caso in cui il cittadino intenda operare attraverso ditta specializzata, anche al fine di un corretto e veloce smaltimento, sarà necessario che si rivolga ad una ditta con cui il Comune ha sottoscritto una convenzione a prezzi calmierati e si attenga alla procedura di seguito evidenziata:
 - a) il proprietario richiederà l’intervento della ditta specializzata;
 - b) il tecnico nominato dalla ditta, effettuato il sopralluogo, farà compilare al proprietario la scheda di servizio di micro raccolta rifiuti contenenti amianto (RCA) come predisposto nell’allegato 2;
 - c) dopo la rimozione, al momento della consegna dei RCA alla ditta prescelta, verrà compilata, da parte del proprietario e del rappresentante della ditta, la seconda parte della scheda di richiesta di smaltimento di RCA_ (allegato2).
 - d) la ditta incaricata dovrà procedere allo smaltimento degli RCA fornendo al Comune adeguata dimostrazione dello smaltimento stesso
2. Nel caso in cui il cittadino voglia procedere in proprio alla bonifica di MCA e fermo restando in quantitativi di cui alla DGR richiamata nell’art. 13 comma 5, dovrà rivolgersi al Comune di Terracina, “*Sportello Comunale Amianto*”, che provvederà a fornirgli tutte le indicazioni e la modulistica necessaria , per effettuare i lavori in proprio, fornirà notizie sui materiali e consegnerà le istruzioni per il confezionamento dei RCA come predisposto nell’allegato 3; consegnerà l’elenco dei materiali occorrenti e, su richiesta, un kit contenente i materiali stessi come previsto nell’allegato 4;
3. Ove i quantitativi di MCA superino quanto stabilito al precedente Art.13 punto 5, l’intervento di rimozione e confezionamento dovrà essere obbligatoriamente effettuato da ditta specializzata il cui elenco sarà fornito dallo “*Sportello Comunale Amianto*” e che sono iscritte nell’Albo Comunale come previsto nel precedente Art. 8. In tal caso sarà compilata la scheda di accertamento così come predisposto nell’allegato 5.
4. A prescindere dalle modalità con cui verrà effettuato l’intervento (da impresa specializzata o in proprio da singolo cittadino), quando saranno ultimate le opere di bonifica l’utente dovrà darne comunicazione allo

“Sportello Comunale Amianto” del Comune di Terracina attraverso l’invio, anche per via telematica, della copia dell’allegato 2.

Art.15

Albo di ditte specializzate

1. Il Comune di Terracina, al fine di agevolare i cittadini nelle operazioni richiamate nel presente regolamento per la protezione della salute e dell’ambiente, tramite un bando con ditte specializzate sottoscriverà degli accordi per l’applicazione di prezzi calmierati.

La ditta che vorrà svolgere il servizio di micro raccolta dovrà predisporre un Piano di Lavoro Generale (PLG) e dovrà presentarlo *una tantum* (salvo variazioni) alla Asl competente Dipartimento di Prevenzione di Terracina. Il PLG dovrà in particolare definire:

- a) Gli scopi e le azioni da intraprendere durante i sopralluoghi preliminari, ad esempio dopo la segnalazione di rinvenimento di MCA abbandonati;
- b) Le modalità operative in caso di bonifica, rimozione, confezionamento, e smaltimento dei materiali ammessi, suddivisi a seconda delle categorie di MCA sopra definite;
- c) La modulistica per la comunicazione alla ASL degli interventi con anticipo di almeno tre giorni (esclusi prefestivi e festivi) secondo l’esempio predisposto nell’allegato 1;

2. Contestualmente alla presentazione del PLG, l’impresa dovrà fornire alla ASL la seguente documentazione:

- a) Possesso delle autorizzazioni amministrative prescritte dalla legge;
- b) Tutorizzazioni al trasporto dei RCA;
- c) Avvenuta iscrizione al Sistema di Controllo della Tracciabilità dei rifiuti (SITRI);
- d) Organizzazione generale e pianificazione della ditta relativamente al servizio di micro raccolta, come ad esempio: flussi informativi interni, composizione delle squadre di intervento per professionalità, rispetto dei previsti modi e termini di ritiro dei RCA, eventuali deleghe di poteri di direzione e coordinamento del personale, ecc.;
- e) Adempimenti ai sensi dell’art. 249 D.Lgs. 81/08 : valutazione del rischio di esposizione dei lavoratori all’amianto;
- f) L’assunzione regolare dei dipendenti (allegare copia del libretto di matricola);
- g) Possesso, da parte dei dipendenti, del Titolo di Abilitazione rilasciato al termine dei Corsi di Formazione effettuati ai sensi dell’art.10 del D.P.R. 8 agosto 1994;
- h) Idoneità sanitaria dei lavoratori alla mansione specifica di “addetto alla rimozione di MCA” rilasciata dal Medico Competente, aggiornata annualmente;
- i) Dotazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e collettiva (DPC); allegare elenco e caratteristiche tecniche di conformità;
- j) Dotazione di attrezzature e prodotti specifici, adatti ai lavori; allegare elenco e caratteristiche tecniche di conformità, se previste;
- k) Dotazione di un mezzo mobile da utilizzarsi come spogliatoio e dotazione di acqua in quantità sufficiente per potersi lavare dopo l’intervento;
- l) Dotazione di opere provvisorie tali da garantire il lavoro in quota in sicurezza (nel caso di tettoia con copertura cemento-amianto, il lavoro in quota non deve essere superiore a tre metri dal suolo);
- m) Definizione della (o delle) discarica autorizzata dove verranno smaltiti in modo definitivo i rifiuti.

Art.16

Smaltimento

1. Nel caso in cui le operazioni di micro raccolta vengano commissionate dal proprietario ad una impresa specializzata, essa si farà carico delle procedure di smaltimento applicando i prezzi calmierati così come precedentemente pattuito.

2. Nel caso in cui le operazioni di micro raccolta vengano svolte in proprio dal proprietario, quest’ultimo dovrà preventivamente contattare la ditta individuata dal Comune che effettua il ritiro dei rifiuti sul territorio comunale per concordare il ritiro dei RCA. La ditta provvederà al ritiro ed allo smaltimento dei RCA senza costi per il cittadino.

IV PARTE

FINANZIAMENTI

Art.17

Requisiti

Il Comune di Terracina si impegnerà, previa concessione di eventuali finanziamenti da parte della Regione Lazio, dello Stato e dell'Unione Europea oltre a eventuali finanziamenti comunali, a concedere contributi per interventi di bonifica agli utenti che abbiano partecipato:

- al censimento di manufatti con MCA tramite autonotifica;
- all'informazione dei rischi legati all'esposizione dei soggetti che utilizzano o frequentano gli edifici e le aree con presenza di amianto;

I relativi contributi potranno essere concessi solo se previsti nei relativi bilanci di esercizio di competenza.

La richiesta di concessione dei contributi dovrà essere munita di un progetto che dimostri l'esistenza di manufatti contenenti MCA che, a loro volta, costituiscano parte funzionale dell'edificio e/o dell'area su cui sono localizzati, per cui la sostituzione dovrà avvenire con materiale e tecniche che rispetteranno i parametri della vigente legge in materia.

Art.18

Assegnatari

I contributi per la bonifica verranno assegnati ai proprietari e/o a coloro che comunque ne saranno legittimati, (previo assenso del proprietario) e che abbiano ottenuto l'autorizzazione dal Comune o che, comunque, abbiano presentato una Denuncia per Inizio Attività (DIA) per interventi che prevedono la bonifica di materiali contenenti amianto.

Art.19

Entità del contributo

I contributi, previa concessione della Regione Lazio, dello Stato o dell'Unione Europea per la bonifica dei manufatti cemento-amianto, saranno assegnati per un importo pari al 25% della spesa complessiva relativa agli oneri necessari alla predisposizione del Piano di Lavoro (PDL) presentato alla ASL, alla predisposizione del cantiere, alla attività di bonifica dei manufatti cemento amianto e al trasporto per lo smaltimento in discariche autorizzate.

Il contributo massimo sarà pari a € 2.500,00.

Art.20

Albo delle ditte autorizzate

Il Comune di Terracina, per agevolare le operazioni di smaltimento da parte dei cittadini, istituirà un albo delle ditte autorizzate dal Ministero dell'Ambiente ed iscritte alla categoria 10, e dopo una indagine di mercato, concorderà con queste dei prezzi calmierati.

Art.21

Domanda

La domanda di concessione di contributo, a pena di inammissibilità, dovrà essere redatta e sottoscritta in originale dal proprietario, utilizzando il modello denominato "*domanda di finanziamento*", corredata di tutta la documentazione di seguito elencata da consegnare in originale e, ove richiesto, firmata sempre in originale con allegata fotocopia di documento; dovrà essere munita di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal richiedente ed attestante la titolarità del diritto di proprietà e/o la disponibilità del bene (locatario, comodatario, usufruttuario). In questo caso il richiedente dovrà allegare, in originale, o in copia conforme all'originale, anche l'assenso del proprietario alla esecuzione delle opere; dovrà contenere copia del PDL, il preventivo delle opere da eseguire diviso in voci distinte, dalle quali si possano desumere gli importi unitari, parziali e complessivi dell'intervento; dovrà contenere la dichiarazione di pericolosità e di esposizione degli occupanti rilasciata dall'Ente di competenza (ASL) o da un tecnico qualificato regolarmente iscritto agli ordini professionali, idonea documentazione fotografica che identifichi l'edificio interessato, attestante lo stato di fatto e dei luoghi alla data della domanda, copia della notifica inviata

all'organo di vigilanza competente per territorio, così come previsto dall'art. 250 del D.Lgs. 81/2008. La domanda dovrà essere presentata allo "*Sportello Comunale Amianto*".

Art. 22

Graduatoria

1. L'assegnazione dei contributi potrà avvenire soltanto se la domanda presentata sia conforme a quanto dettato nel precedente articolo, nel rispetto della normativa urbanistica, edilizia ed igienico sanitaria.
2. La graduatoria della domanda ammissibile al contributo, previa concessione dei contributi da parte della Regione Lazio, sarà determinata sulla base dei criteri di seguito elencati:
 - Classe di rischio individuata dalla ASL secondo le procedure dettate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio;
 - Minore distanza dall'edificio da asili, scuole di tutti i gradi, parchi giochi, strutture di accoglienza socio-assistenziali, edifici di culto, strutture sportive;
 - Sostituzione di coperture in cemento-amianto contestualmente alla posa in opera di tecnologie alternative ai fini del risparmio energetico, quali impianti solari e fotovoltaici;
 - Data di domanda con protocollo.

Art. 23

Erogazione del contributo

1. I contributi verranno erogati in unica soluzione, e fino ad esaurimento dei fondi disponibili, a seguito di presentazione, in originale, della seguente documentazione:
 - dichiarazione di fine lavori del richiedente in cui si attesti l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte ed in conformità al progetto con permesso di costruire;
 - regolari fatture, in originale, con l'importo della spesa relativa alla bonifica e allo smaltimento, eseguito da un'impresa con i requisiti indicati nell'art. 12 com. 4 L. 257/92 e successive modifiche e integrazioni;
 - certificato di smaltimento in discarica autorizzata, del manufatto.
2. Il Comune avrà la facoltà, prima dell'erogazione del contributo, di accertare la regolare esecuzione delle opere eseguite da parte del richiedente e potrà, altresì, effettuare dei sopralluoghi in corso d'opera e verifiche tecniche successive alla realizzazione delle coperture e degli impianti.

Art. 24

Riduzione decadenza e revoca del contributo

1. Nel caso in cui l'importo delle fatture per le opere eseguite sia inferiore al preventivo, il contributo verrà ridotto proporzionalmente.
2. Qualora non venisse rispettato l'impegno relativo al permesso di costruire o alla DIA, così come sopra specificato, l'utente sarà definitivamente definito rinunciatario e la somma a lui attribuita, con specifico provvedimento, verrà utilizzata per altre richieste di contributi.
3. Si procederà, inoltre, alla revoca del contributo e, conseguentemente, al recupero di quanto eventualmente era già stato erogato, con la maggiorazione degli interessi legali (dalla erogazione parziale alla data di restituzione) nei seguenti casi:
 - falsa dichiarazione in merito allo stato dei luoghi e dei requisiti stabiliti dal bando;
 - mancato rispetto degli adempimenti normativi;
 - ogni altra situazione di mancato rispetto degli impegni assunti in sede di presentazione della domanda di concessione di contributo.

Art. 25

Mancanza di contributi

1. Le richieste di finanziamento per la bonifica dei manufatti contenenti amianto, con classificazione di rischio di alta priorità che non hanno potuto ottenere dei contributi per carenza di fondi, avranno diritto di precedenza nella successiva ripartizione dei fondi.

2. Nel caso in cui il contributo sia stato assegnato in misura parziale per indisponibilità di fondi, il contributo verrà successivamente integrato fino alla concorrenza, ove alla data dell'accertamento risultino disponibili sufficienti somme di danaro.

V PARTE

OBBLIGHI E SANZIONI

Art. 26

Obblighi e sanzioni

1. Il Comune di Terracina potrà, tramite telerilevamenti, verificare la mancata denuncia da parte dei proprietari e/o dei detentori di MCA, necessaria per l'attività di censimento e di mappatura. Tale inadempimento comporterà, a carico dell'inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa tra Euro 200,00 ed Euro 1.500,00.

2. Nel caso specifico il Comune di Terracina inviterà il proprietario e/o il detentore di MCA inadempiente a bonificare il manufatto contenente amianto entro un termine perentorio, in difetto la stessa amministrazione provvederà ad eseguire sul manufatto tutte le opere necessarie a rimuovere l'amianto.

3. Per tale inadempimento il contribuente verrà sanzionato tramite l'applicazione del doppio del massimo della sanzione di cui al comma 1, e dovrà restituire tutte le spese che il Comune avrà sostenuto per la bonifica del manufatto in questione.

4. Potranno ottenere i contributi di cui sopra soltanto i soggetti che avranno presentato apposita denuncia contribuendo al censimento, ed avranno consegnato la documentazione richiesta dal Comune al fine di consentire l'aggiornamento degli archivi contenenti i dati censiti.

5. Il proprietario, in caso di deterioramento dello stato del manufatto censito (per cause non imputabili allo stesso), è obbligato ad aggiornare e/o integrare la documentazione di denuncia.

6. Nel caso in cui l'MCA presente nell'immobile censito risultasse in condizione di deterioramento, tale da rappresentare un rischio per la salute pubblica, il proprietario è tenuto ad attuare le azioni e gli interventi secondo il DM 69/94 (ISPESL) valutazione del rischio.

NORMA TRANSITORIA

Il presente regolamento potrà subire delle modifiche in caso di approvazione e di entrata in vigore della Legge Regionale sull'amianto.

ALLEGATO 1**SCHEDA ANAGRAFICA DI INTERVENTO /COMUNICAZIONE**

da trasmettere via fax con anticipo di almeno due giorni lavorativi (esclusi prefestivi e festivi) alla AUSL

COMMITTENTE:

BARRARE SE SI TRATTA DI RCA RIMOSSI DIRETTAMENTE DAL PROPRIETARIO ☐**LUOGO DELL'INTERVENTO**

via/piazza n.

Comune di (allegare eventuale planimetria)

TIPO, QUALITA' E QUANTITA' PREVISTA DEL RIFIUTO DA TRATTARE

lastre in cemento amianto (purché non danneggiate da incendio, eventi atmosferici straordinari o altro); specificare quantità (max mq 30);

manufatti di vario tipo in matrice compatta che possono essere smontati senza provocare rotture polverulente o sbriciolamento (es. canne fumarie, vasche, ecc.), mattonelle in vinil amianto; specificare tipologia e quantità..... (max Kg. 400);

altri MCA in confezione originale (es. guanti, coperte, guarnizioni, ecc.); specificare tipologia e quantità..... (max Kg. 10);

MCA di uso domestico (sottopentole, phon, teli da stiro, ecc.); specificare tipologia e quantità..... (max Kg. 5);

Codice CER dei rifiuti smaltiti

- ☐ Pezzi interi
☐ In opera
☐ Frammenti
☐ Fuori opera (ad es. a terra)

Nel caso di MCA presenti in edifici specificare:

- ☐ Abitazione civile
☐ Scuola
☐ Ospedale
☐ Centro sportivo/ricreativo
☐ Edificio dimesso

DATA PREVISTA INIZIO INTERVENTO (giorno e ora)

DATA PREVISTA FINE INTERVENTO (giorno e ora)

CAPO CANTIERE

ADDETTI ALLA RIMOZIONE DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO

1.

2.

3.

Data

Il Datore di Lavoro dell'Impresa

ALLEGATO 2

SCHEDA DI RICHIESTA DEL SERVIZIO DI MICRORACCOLTA DI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO PRODOTTI IN PROPRIO

(da redigere in duplice copia: una per il proprietario, una per l'impresa)

Il sottoscritto

nato a residente a in via

(eventuale P.IVA..... C.F.)

con la presente richiede all'Impresa..... sede legale

di usufruire del servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti contenenti amianto.

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

1- Di essere proprietario del materiale contenente amianto di cui chiede lo smaltimento;

2- Che provvederà in proprio, senza aiuto di terzi, alla rimozione ed al confezionamento dei rifiuti, attenendosi scrupolosamente alle indicazioni fornite dall'Impresa, come indicato nella "Scheda per il confezionamento dei rifiuti contenenti amianto di provenienza domestica".

3- Che i rifiuti sono costituiti da:

☐ lastre in cemento amianto (purché non danneggiate da incendio, eventi atmosferici straordinari o altro); specificare quantità (max mq 30);

☐ manufatti di vario tipo in matrice compatta che possono essere smontati senza provocare rotture polverulente o sbriciolamento (es. canne fumarie, vasche, ecc.), mattonelle in vinil amianto; specificare tipologia e quantità..... (max Kg. 400);

☐ altri MCA in confezione originale (es. guanti, coperte, guarnizioni, ecc.); specificare tipologia e quantità(max Kg. 10);

☐ MCA di uso domestico (sottopentole, phon, teli da stiro, ecc.); specificare tipologia e quantità(max Kg. 5);

☐ Codice CER dei rifiuti smaltiti

☐ Pezzi interi

☐ In opera

☐ Frammenti

☐ Fuori opera (ad es. a terra)

Nel caso di MCA presenti in edifici specificare

☐ Abitazione civile

☐ Scuola

☐ Ospedale

☐ Centro sportivo/ricreativo

☐ Edificio dimesso

Se copertura: mq anno di posa altezza max dal suolo

Dichiara che i rifiuti in oggetto si trovano in via n.

Comune di

Data

Firma del proprietario

Parte seconda

Il sottoscrittodichiara che in data odierna i materiali descritti nella scheda di

richiesta del servizio di microraccolta di MCA sono stati consegnati all'addetto dell'impresa.....

sig confezionati come da istruzioni ricevute.

Data

Firma del proprietario

Firma per ricevuta dell'addetto dell'impresa

Istruzioni per il confezionamento dei rifiuti contenenti amianto di provenienza domestica confezionati dal proprietario

MODALITA' DI RIMOZIONE E CONFEZIONAMENTO DI LASTRE IN CEMENTO AMIANTO IN OPERA (superficie max. 30 mq).

1. Se la zona di lavoro è soggetta al passaggio di terzi, deve essere impedito l'accesso delimitando l'area con nastro bicolore.
 2. Indossare la tuta con cappuccio e copriscarpe, i guanti e la mascherina.
 3. Tutte le operazioni devono essere eseguite evitando al massimo di creare polvere, di rompere o tagliare i manufatti, di lasciarli cadere, di trascinarli.
 4. Raccogliere, previa bagnatura con il prodotto incapsulante, gli eventuali materiali contenenti amianto caduti a terra.
 5. L'area sottostante la copertura da rimuovere deve essere sgombrata da mobili e suppellettili eventualmente presenti. Le attrezzature ingombranti che non possono essere spostate devono essere completamente ricoperte con fogli di politene.
 6. Se necessario per il carico del materiale, preparare il pallet incrociandovi sopra due teli di politene, in un'area non frequentata da veicoli e persone.
 7. Spruzzare le lastre su tutta la superficie a vista con il prodotto incapsulante, per evitare sollevamento di polvere.
 8. Smontare le lastre con molta cura, tranciando con il tronchesino (o svitando) gli ancoraggi metallici (evitando utensili ad alta velocità). Calare le lastre a terra una ad una.
 9. Capovolgere le lastre sul pallet preparato e completare la spruzzatura anche sull'altra faccia.
 10. Proseguire impilando il materiale trattato.
 11. Chiudere il pacco con i lembi dei teli ripiegati "a caramella" e sigillare il pacco con il nastro adesivo.
 12. Pulire la zona di lavoro, raccogliendo con cura e bagnandoli frequentemente, anche gli eventuali frammenti, che vanno insaccati. Pulire gli attrezzi usati con acqua.
 13. Applicare sul pacco le etichette autoadesive a norma.
 14. Prima della svestizione inumidire la tuta e la maschera con acqua spruzzata; sfilare la tuta arrotolandola dall'interno verso l'esterno, togliere la maschera; riporre il tutto in un sacchetto, che verrà messo assieme ai RCA, fissato con nastro.
 15. La zona prescelta per l'accantonamento temporaneo dei rifiuti contenenti amianto, correttamente confezionati, non deve essere vicina a luoghi di transito di persone e materiali.
- NB: ai fini antinfortunistici la rimozione di lastre in opera deve essere effettuata dal basso, con l'uso di un piano di calpestio a norma (es. trabattello); la copertura si deve trovare ad un'altezza non superiore a 3 metri dal suolo.**

MODALITA' DI CONFEZIONAMENTO DI MATERIALI IN AMIANTO PRESENTE A TERRA (quantità massima 400 Kg)

- Se la zona di lavoro è soggetta al passaggio di terzi, deve essere impedito l'accesso delimitando l'area con nastro bicolore.
- Indossare la tuta con cappuccio e copriscarpe, i guanti e la mascherina.
- Tutte le operazioni devono essere eseguite evitando al massimo di creare polvere, di rompere o tagliare i manufatti, di calpestarli, di lasciarli cadere, di trascinarli.
- Se necessario per il carico del materiale, preparare il pallet incrociandovi sopra due teli di politene, in un'area non frequentata da veicoli e persone.
- Spruzzare i materiali ed il terreno circostante su tutta la superficie a vista con il prodotto incapsulante, per evitare sollevamento di polvere.
- Raccogliere i materiali e, dopo un ulteriore incapsulamento, posizionarli sul pallet o nel sacco.
- Al termine dei lavori effettuare una accurata pulizia della zona e lavare gli attrezzi utilizzati con acqua.
- La zona prescelta per l'accantonamento temporaneo dei rifiuti contenenti amianto, correttamente confezionati deve essere limitata e segnalata.
- Se i rifiuti sono stati pallettizzati, chiudere il pacco con i lembi dei teli ripiegati "a caramella" e sigillarlo con il nastro adesivo.
- Applicare sul pacco o sul sacco le etichette autoadesive a norma.
- Prima della svestizione inumidire la tuta e la maschera con acqua spruzzata; sfilare la tuta arrotolandola dall'interno verso l'esterno, togliere la maschera; riporre il tutto in un sacchetto, che verrà messo assieme ai RCA, fissato con nastro.

Materiali occorrenti

1. Facciale filtrante monouso (mascherina) con grado di protezione FFP3.
2. Tuta da lavoro monouso con cappuccio in tessuto impenetrabile alle fibre (es. PLP o Tyvek).
3. Guanti in neoprene.
4. Spruzzatore da giardinaggio.
5. Soluzione incapsulante conforme al Decreto 20/1999, categoria D.
6. Teli di polietilene da tagliare secondo necessità, spessore 0,15 – 0,20 mm.
7. Sacco robusto (per la raccolta di materiali sfusi) di dimensioni 50 x 85 cm spessore 0,25 mm, e sacco grande 100 x 200 cm spessore 0,25 mm.
8. Nastro adesivo largo, da imballaggio.
9. Etichette autoadesive indicanti la presenza di rifiuti in amianto (DL. 215/1988)
10. Eventualmente un pallet (per la raccolta di lastre in "Eternit").
11. Eventualmente nastro segnaletico per delimitare la zona di intervento.
12. Attrezzi comuni da lavoro, come cacciavite, pinza, tenaglia, tronchesine, ecc.
13. Acqua per bagnare esternamente gli indumenti di lavoro e per lavarsi le mani e la faccia.



ALLEGATO 5

Scheda per l'accertamento di materiali contenenti amianto (Check List)

MANUFATTO:

Indirizzo:

Via n. Comune

Proprietario:

Sig. nato a

Il e residente a Via Tel

1. DESCRIZIONE DEL MANUFATTO

1.1 Adibito ad uso:

1.2 Tipo di materiale:

- | | |
|--|--|
| ☐ lastre ondulate | ☐ canna fumaria |
| ☐ lastre piane | ☐ serbatoio idrico |
| ☐ MCA già rimossi | ☐ mattonelle in vinil amianto |

Altri MCA

1.3 Età presunta

1.4 Rivestimenti o trattamenti superficiali

1.5 Estensione superficiale della copertura mq

1.6 Quantità di materiale stimato kg.

1.7 Accessibilità:

Materiale confinato ☐si ☐no

Materiale accessibile ☐si ☐no

1.8 Altezza materiale dal suolo m.

2. CONDIZIONI DEL MATERIALE

2.1 Presenza di rotture evidenti ☐si ☐no

2.2 Presenza di sfaldamenti, crepe, rotture superficiali ☐si ☐no

3. CAUSE PRESUMIBILI DEL DANNEGGIAMENTO

- | | |
|---|--|
| ☐ degrado del materiale | ☐ cause accidentali |
| ☐ interventi sulle strutture | ☐ altro |

4. ACCERTAMENTO PRESENZA AMIANTO

- | | |
|---|--------------------------------|
| ☐ Analisi di laboratorio | ☐ Altro |
|---|--------------------------------|
-

Data

Firma

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Giovanni Zappone

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Lucio Junior Ranaldi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica su conforme dichiarazione del delegato alla pubblicazione, che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno 23 APR 2015 all'Albo Pretorio online del Comune, (all'indirizzo www.gazzettaamministrativa.it) ai sensi dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Terracina, 23 APR 2015

IL DELEGATO ALLA PUBBLICAZIONE

LA SEGRETERIA GENERALE

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
ALESSANDRO CORNUTO

Il sottoscritto Messo comunale dichiara di aver pubblicato all'Albo on-line dal _____ al _____ senza che sia pervenuta opposizione alcuna.

Cronologico n. _____

Terracina, _____

IL MESSO COMUNALE

ESECUTIVITA'

La presente Deliberazione è divenuta esecutiva il _____

- ☐ Perché trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione.
(art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
- ☐ Perché adottata con la formula della immediata eseguibilità.
(art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Terracina, _____

LA SEGRETERIA GENERALE